



Automobile Club d'Italia

Allegato 1

SCHEMA DI CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI ACQUISIZIONE ELABORAZIONE ED INTEGRAZIONE DATI, STAMPA ED IMBUSTAMENTO INTEGRATI, CONSEGNA AL SERVICE PER LA POSTALIZZAZIONE, ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE FISICA ED OTTICA E SERVIZI IN WEB SERVICES, DI COMUNICAZIONI E DOCUMENTI PERSONALIZZATI AI CONTRIBUENTI IN MATERIA DI TASSE ED IMPOSTE AUTOMOBILISTICHE ED ALTRE COMUNICAZIONI. CIG 54690903D7

tra

l'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA, per il seguito denominato "ACI", con sede legale in Roma, via Marsala, 8 (Partita IVA: 00907501001), nella persona del Dott. _____, Dirigente _____, autorizzato alla stipula del presente contratto con determinazione del Segretario Generale ...del.....

e

la Società _____, per il seguito denominata "Società", con sede in....., via (Partita IVA: n.....), in persona del _____, in qualità di _____, giusta procura _____ del _____, repertorio.....

premesso che

- ♦ L'ACI, giusta stipula di apposita convenzione, è affidatario, per conto di talune Regioni e Province Autonome, dei servizi di riscossione e di controllo in materia di tasse automobilistiche regionali;
- ♦ L'ACI garantisce alle Amministrazioni convenzionate, attraverso le proprie strutture centrali e periferiche, la gestione delle attività strumentali alle funzioni di riscossione e controllo di "tassa automobilistica" e "imposta provinciale di trascrizione", ivi compreso il servizio di gestione delle comunicazioni il quale ricomprende, tra le altre, le seguenti attività: predisposizione grafica, generazione e abbinamento dati fissi/variabili, produzione, invio a mezzo posta massiva o altra modalità di recapito/notifica, acquisizione ed archiviazione fisica ed ottica delle comunicazioni di ritorno (cartoline a.r., comunicazioni inesitate, compiute giacenze, relate di notifica, etc), rendicontazione analitica esiti, servizi di consultazione documentale in web services, assistenza e consulenza procedurale e amministrativa;
- ♦ A seguito di determinazione del Segretario Generale dell'Ente n 3220 del 3/1/2014, l'ACI ha avviato l'espletamento di una procedura aperta in ambito comunitario ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n. 207/10 e s.m.i, indetta con bando di gara spedito in via telematica alla G.U.U.E in data 28/01/2014 e pubblicato sulla G.UR.I. n. 12 del 31/1/2014, nonché, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale Aste e Appalti Pubblici e Notizia e su due a diffusione locale Milano Finanza ed. locale (Roma Finanza) e Corriere Laziale;
- ♦ La documentazione di gara, ai sensi di quanto previsto dall'art. 66 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i, è stata messa a disposizione degli operatori economici interessati mediante

pubblicazione sul profilo istituzionale dell'ACI, www.aci.it – Sezione bandi di gara – Servizi.;

- ♦ la Societàè risultata aggiudicataria provvisoria della procedura in argomento, avendo presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto indicato al paragrafo 8) del disciplinare di gara;
- ♦ con determinazione del n.....del, l'aggiudicazione è diventata definitiva ed efficace, a seguito delle verifiche effettuate con esito positivo, ai sensi dell'art.11 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i., in conformità a quanto previsto ai par. 10 ed 11 del disciplinare di gara;
- ♦ la predetta aggiudicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, lett.a) del Codice dei Contratti, è stata comunicata ai soggetti interessati in data.....giusta comunicazione in atti;
- ♦ è stata acquisita la documentazione antimafia di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159;
- ♦ sono decorsi i termini per la stipula del presente contratto di cui all'art.11, commi 9 e 10 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i.;
- ♦ la Società dichiara di possedere l'organizzazione, i mezzi e le risorse per fornire i servizi oggetto della presente procedura di gara;
- ♦ la Società dichiara che quanto risulta dal presente schema di contratto, dai suoi allegati, nonché dal bando e dal disciplinare, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni negoziali e che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione economica e tecnica delle stesse e per la formulazione della propria offerta;
- ♦ la Società ha prestato cauzione sotto forma di per un importo di €, stipulata con la, nonché ha presentato polizza assicurativa per la responsabilità civile con le modalità indicate nel disciplinare di gara;
- ♦ la Società dichiara di non aver posto in essere, per ottenere l'aggiudicazione del servizio, comportamenti volti a condizionare lo svolgimento e/o l'esito della procedura di gara ad evidenza pubblica, nonché ad agevolare la conclusione del contratto;
- ♦ il numero di CIG rilasciato dall'AVCP è 54690903D7 e dovrà essere riportato su tutti i documenti afferenti al presente contratto;

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le parti convengono che le premesse, tutti gli allegati, gli atti ed i documenti menzionati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati.
2. L'esecuzione del servizio è regolata:
 - dal Capitolato tecnico (Allegato);
 - dalla dichiarazione di offerta tecnica della Società (Allegato);

- dalla dichiarazione di offerta economica della Società (Allegato);
 - dalla dichiarazione in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- e, per quanto non previsto:
- dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
 - dal DPR n. 207/2010 e s.m.i.;
 - dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità e dal Manuale delle procedure negoziali dell'ACI, disponibili sul sito dell'Ente;
 - dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato;
3. Ogni modifica delle condizioni e dei termini del presente contratto richiede la forma scritta a pena di nullità.
 4. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore o che entreranno in vigore successivamente.

Art. 1 bis SPESE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE DEI BANDI E DEGLI AVVISI

1. Entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, l'Appaltatore ha l'obbligo di corrispondere all'ACI le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione pubblicati su due principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale, in applicazione di quanto disposto dall'art. 34, comma 35, del DL 12 ottobre 2012, n.179 convertito nella legge 17 dicembre 2012, n.221, per l'importo di euro 894,00 (ottocentonovantaquattro/00), oltre IVA dovuta per legge. L'importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico bancario sul c/c 200004 intestato all'Automobile Club d'Italia, cod. IBAN IT81O0100503211000000200004 presso la Banca Nazionale del Lavoro, Ag. 11 ROMA, causale pagamento: "rimborso spese pubblicazione quotidiani procedura di gara nr. 42/2013 – CIG 54690903D7 in adempimento dell'art. 34, comma 35, del DL 179/2012".

Art. 2 OGGETTO DEL SERVIZIO

1. L'appalto ha ad oggetto l'affidamento delle operazioni di:
 - Acquisizione, integrazione ed elaborazione dati, normalizzazione indirizzi, stampa ed imbustamento integrati;
 - Consegna al service di postalizzazione;
 - Controllo, monitoraggio e rendicontazione delle attività;
 - Attività di prova (propedeutiche alle attività di cui ai punti A. B. C.);
 - Ritiro della documentazione da trattare per le ulteriori fasi di lavorazione;
 - Archiviazione documentale fisica;
 - Archiviazione documentale ottica;
 - Rendicontazione esiti postali del cartaceo trattato;
 - Messa a disposizione di una procedura web dedicata per consultazione e copia dei documenti digitalizzati e rendicontati e per il monitoraggio delle attività;
 - Personalizzazione procedura web;
 - Consegna ad ACI, a richiesta, del cartaceo in propria giacenza e stoccaggio;
 - Recupero e messa in linea del pregresso per le attività E F G H I J;
 - Assistenza e consulenza sistemica, procedurale ed amministrativa in sede (presso Fornitore) e fuori sede (presso ACI sede di Roma) in conformità alle condizioni ed alle modalità indicate nel disciplinare di gara e nel capitolato tecnico, che costituisce parte integrante del presente schema di contratto.

2. L'attività oggetto di affidamento ha una consistenza di circa 38.512.527 operazioni, secondo quanto specificato al paragrafo 4) del capitolato tecnico.

Art. 3 DURATA

1. Il presente contratto ha la durata di 48 mesi a decorrere dale fino al
2. La durata complessiva del contratto potrà essere prorogata dall'ACI, per garantire la continuità del servizio stesso agli stessi patti, prezzi e condizioni, fino ad un massimo di 6 (sei) mesi, mediante comunicazione scritta alla Società entro la scadenza del termine di cui al 1 comma, ove sia necessario per assicurare il completamento ed il perfezionamento delle procedure di gara per il nuovo affidamento.
3. Tenuto conto che il presente contratto è finalizzato ad offrire servizi agli enti territoriali di cui alle premesse, che hanno stipulato con l'ACI la relativa Convenzione per il servizio di postalizzazione di comunicazioni e documenti personalizzati ai contribuenti in materia di tasse ed imposte automobilistiche ed altre comunicazioni, vigenti nel periodo 2014-2018, ove le suddette convenzioni dovessero concludersi prima della data di scadenza di cui al primo comma, il presente contratto si intenderà concluso in pari data.
4. Resta ferma la facoltà per Aci di recedere anche parzialmente dal contratto come previsto al successivo art. 31.

Art. 4 PERIODO DI PROVA

1. Per i primi tre mesi l'appalto s'intenderà conferito a titolo di prova al fine di consentire all'ACI una valutazione ampia e complessiva del rapporto; al termine del suddetto periodo, qualora la Società, nonostante i ripetuti inviti, non abbia dato prova di affidabilità e serietà, l'ACI potrà recedere dal contratto mediante semplice preavviso di quindici giorni da comunicare alla Società con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Nell'eventualità di recesso alla Società spetterà il solo corrispettivo per le attività eseguite a seguito ed in conformità agli ordinativi di fornitura emessi, con esclusione di ogni altro rimborso o indennizzo.

Art. 5 VARIANTI DEL SERVIZIO

1. L'ACI potrà richiedere alla Società, nei casi previsti dal comma 2 dell'art.311 del D.P.R. n.207/2010, anche in via saltuaria ed occasionale, variazioni, in aumento o in diminuzione, dei servizi oggetto del presente contratto, fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal presente contratto che la Società è tenuta ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente contratto senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
2. Nel caso in cui la variazione superi il suddetto limite di un quinto, si procederà alla stipula di un atto aggiuntivo, previo consenso della Società, tenuto conto dei parametri economici indicati all'art. 10.
3. Le cause impreviste o sopraggiunte che possono determinare variazioni potranno riguardare, a titolo esemplificativo, ipotesi di stipula di nuove Convenzioni o conclusione di Convenzioni in corso con gli enti territoriali aventi ad oggetto la fornitura, da parte di ACI, dei servizi oggetto del presente contratto, intensificazione di alcuni servizi ovvero modifiche organizzative e logistiche che rendano, a parere dell'ACI, superflue le prestazioni, nonché esigenze sopravvenute determinate da misure ed interventi di razionalizzazione e contenimento dei costi gestionali.
4. Oltre alle varianti di cui ai precedenti commi 1 e 2, in conformità al comma 3 del suddetto art.311 del D.P.R. n.207/2010, qualora ricorrano obiettive esigenze derivanti da circostanze imprevedibili e sopravvenute alla stipula del contratto, l'ACI, nel proprio

esclusivo interesse, potrà richiedere alla Società varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto che, comunque, non comporteranno modifiche sostanziali e saranno contenute nel limite del 5% (cinque per cento) dell'importo originario del contratto.

5. In ogni caso, in conformità al comma 6 dell'art.311 del DPR n.207/2012, con la sottoscrizione del presente contratto, la Società espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'ACI purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dalla Società se non è stata approvata dall'ACI, tramite il Responsabile/ Direttore dell'esecuzione del contratto, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dal citato art. 311 del DPR n. 207/2012, e, qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, per la Società, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Art. 6 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E TEMPISTICA

1. La Società si impegna a svolgere il servizio a perfetta regola d'arte in conformità alle modalità, alle procedure ed alle specifiche indicate nel Capitolato tecnico (Allegato) nonché a rispettare la tempistica, la produttività e i volumi, secondo l'offerta tecnica presentata (Allegato) e come di seguito indicato:

	Attività	Tempo/Volume garantito
PR		Tempo entro il quale è assicurata l'attività
PR	Archiviazione fisica, rendicontazione esiti completa, digitalizzazione e messa on line "del pregresso"	
RT		Tempo entro il quale è assicurata l'attività
RT1	Monitoraggio e Reportistica dei processi (stampa) (RE e Glc/s on line da procedura)	
RT2	Consegna modelli definitivi assemblati	
RT3	Consegna al/ai service/s di postalizzazione	
RT4	Ritiro del cartaceo da trattare otticamente in gestione corrente	
RT5	Gestione e consegna puntuale, a richiesta, del cartaceo in archiviazione fisica	
RT6	Personalizzazione a piattaforma webservices per gestione documentale	
CP		Volumi di attività garantiti
CP1	Capacità giornaliera di stampa ed imbustamento standard	
CP2	Capacità giornaliera di stampa ed imbustamento extra	
CP3	Capacità settimanale digitalizzazione immagini e messa on line	
CP4	Capacità settimanale esiti completi rendicontati e messi on line	

2. Le richieste di realizzazione delle attività oggetto del contratto potranno essere avanzate unicamente da ACI, salvo specifica delega operativo-funzionale ad ACI Informatica SpA, società partecipata dall'Ente e soggetta al controllo ed al coordinamento di quest'ultimo, e/o ad un soggetto terzo.
3. Nell'ambito dell'autonomia organizzativa e fermo restando quanto proposto in sede di offerta tecnica, la Società dovrà predisporre e svolgere ogni attività ritenuta necessaria per conseguire i migliori risultati possibili previa intesa con il Responsabile dell'esecuzione ACI.
4. Nel corso del rapporto contrattuale, la Società dovrà assicurare un costante flusso informativo mediante:
 - l'accesso immediato al servizio;
 - il controllo costante dello stato di lavorazione dell'attività richiesta;
 - il controllo e la valutazione del livello qualitativo e quantitativo del servizio erogato al fine di stabilire strategie di gestione ed evoluzione del servizio stesso

Art. 7 CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO

1. La Società assicura, per tutta la durata contrattuale, il servizio senza soluzione di continuità e garantisce il possesso continuativo delle necessarie capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per l'erogazione dello stesso.
2. La Società non potrà apportare variazioni - pena la risoluzione di diritto del presente contratto - alle modalità di esecuzione di ogni servizio. L'ACI si riserva, tuttavia il diritto di apportare quelle variazioni e/o integrazioni che si rendessero necessarie per migliorarne l'esecuzione stessa. Tali variazioni saranno tempestivamente rese note alla Società con apposita comunicazione indicante altresì le modalità ed il termine di decorrenza.
3. Il servizio potrà essere eseguito sull'intero territorio nazionale; conseguentemente nessuna obiezione la Società stessa potrà sollevare per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell'espletamento del servizio in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo alla articolazione od altre caratteristiche in genere dei servizi richiesti.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico della Società, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Restano, quindi, a carico della Società i costi derivanti da interventi e adeguamenti applicativi e tecnologici, nonché le spese per eventuali interventi di manutenzione correttiva dei sistemi necessari a garantire la corretta esecuzione della prestazione.
5. La Società rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso che l'esecuzione del servizio dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'ACI e/o da imprese terze e/o da situazioni contingenti, che si venissero a determinare in ordine allo svolgimento delle attività contrattuali o per cause non imputabili all'ACI.
6. Qualora dovessero sorgere delle contestazioni in corso di esecuzione del contratto, la Società ha l'onere di indicare, entro cinque giorni e per iscritto all'ACI, i fatti e le ragioni poste a base della contestazione, pena la decadenza di ogni vantato diritto.
7. La Società si impegna a garantire che, per lo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, si avvarrà di personale altamente qualificato e formato, dotato delle idonee capacità professionali ed adeguatamente addestrato in relazione alla specificità delle attività da espletare. A tale personale si applicano le previsioni di cui al successivo art. 23 in ordine al segreto d'ufficio.

Art. 8 PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO

1. Nel corso del rapporto contrattuale, la Società dovrà costantemente valutare la validità e la qualità delle attività prestate in relazione alle necessità operative ed istituzionali di ACI al fine di formulare proposte per il miglioramento delle performance di servizio che la Società potrà presentare al termine di ogni esercizio annuale. Le proposte, inquadrare in una logica di miglioramento della qualità del servizio, saranno corredate di un'analisi costi benefici e potranno riguardare interventi correttivi di carattere tecnico, modifiche nello sviluppo di alcune fasi di lavorazione o applicazione di nuove forme di comunicazione, con allargamento della tipologia di servizio proposto nei limiti di cui all'articolo 5.
2. Le suddette proposte saranno oggetto di valutazione tecnica ed economica dell'ACI che, all'occorrenza, si riserva di fornire osservazioni, chiarimenti, suggerimenti ulteriori.

Art. 9 RAPPORTI TRA LE PARTI – RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE

1. La Società, dovrà provvedere a designare un proprio rappresentante, il "Responsabile del servizio", che sarà la persona responsabile delle prestazioni e dei livelli di servizio del contratto, con disponibilità per l'intero periodo di affidamento tutti i giorni dell'anno (festivi inclusi) 24 ore al giorno, al quale l'ACI potrà rivolgersi per ogni esigenza connessa all'espletamento del servizio e per qualsiasi richiesta in tema di esecuzione degli adempimenti previsti nel presente contratto allorché ravvisi a proprio giudizio la necessità e l'opportunità di una immediata evasione delle richieste. Pertanto, tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienze fatte in contraddittorio con il referente della Società, dovranno intendersi fatte direttamente alla Società. Il Referente Unico, in particolare, dovrà:
 - raccogliere le richieste di erogazione del servizio provenienti da ACI,
 - curare la programmazione dell'esecuzione con le modalità ed i tempi previsti nel capitolato tecnico e nell'offerta tecnica dell'impresa,
 - fornire il supporto tecnico amministrativo e procedurale per le attività, anche ausiliari, di cui alla presente tara,
 - alimentare costantemente il sistema informativo.
2. Salvo diverse disposizioni, per l'ACI, i rapporti relativi alla gestione del contratto verranno tenuti con il Direttore/Responsabile dell'esecuzione del contratto presso il Servizio Gestione Tasse Automobilistiche. Il Direttore/Responsabile dell'esecuzione, che sarà designato con la stipula del presente contratto, e che avrà il compito di effettuare e ricevere tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche ed amministrative del contratto, predisporre, in accordo con la Società, il verbale di inizio delle attività, controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti.
3. Il Direttore/Responsabile dell'esecuzione, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore, procede alla verifica di conformità in corso di esecuzione in base agli articoli 299 e seguenti del DPR 207/2010.
4. Qualora il Responsabile dell'esecuzione ACI rilevi delle carenze nella esecuzione dei servizi, ne darà comunicazione alla Società, la quale dovrà immediatamente porre rimedio alle disfunzioni lamentate. In caso contrario, l'ACI si riserva il diritto di applicare le penali, nonché i rimedi previsti.

Art. 10 CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo a consumo per le prestazioni oggetto del presente contratto è di € , oltre IVA, onnicomprensivo dei costi delle singole attività come da dettaglio al

successivo comma 4 in conformità all'offerta economica della Società, che costituisce parte integrante del presente contratto.

2. L'importo contrattuale di cui al 1° comma è a consumo e, pertanto, tenuto conto che l'entità del servizio è connessa alla stipula ed all'oggetto delle convenzioni con le Amministrazioni territoriali, l'ACI non è vincolato a richiedere le tipologie di comunicazioni nelle quantità di volumi indicati nel par. 2.2 del Disciplinare di gara, che sono meramente indicativi e, per ciascuna tipologia di comunicazione potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione senza che la società abbia nulla a pretendere.
3. L'ACI corrisponderà alla Società gli importi dovuti esclusivamente per i servizi effettivamente richiesti ed eseguiti di volta in volta a regola d'arte, sulla base delle singole richieste di ordinativo di cui all'art. 18.
4. Il compenso unitario di ogni singola attività, indicato nell'offerta economica della Società, è di seguito indicato:

1	AB-bnfc-Pm	Avvisi Bonari - bianco nero full color - posta massiva
	Prezzo offerto in cifre	€
	Prezzo offerto in lettere	Euro
2	NC-fc-Pm	Note Cortesia - full color - posta massiva
	Prezzo offerto in cifre	€
	Prezzo offerto in lettere	Euro
3	NR-fc-Pm	Note Risposta - full color - posta massiva
	Prezzo offerto in cifre	€
	Prezzo offerto in lettere	Euro
4	NR-fc-Prar	Note Risposta - full color - posta raccomandata a.r.
	Prezzo offerto in cifre	€
	Prezzo offerto in lettere	Euro
5	DC-fc-Pm	Documenti Contabili - full color - posta massiva
	Prezzo offerto in cifre	€
	Prezzo offerto in lettere	Euro
6	DC-fc-Prar	Documenti Contabili - full color - posta raccomandata a.r.
	Prezzo offerto in cifre	€
	Prezzo offerto in lettere	Euro
7	AT-fc-Pm	Altra Tipologia - full color - posta massiva

	Prezzo offerto in cifre	€
	Prezzo offerto in lettere	Euro
8	AT-fc-PrarPragPnu	Altra Tipologia - full color - posta racc. a.r /AA.GG. A.r./Procedure di notifica ulteriori
	Prezzo offerto in cifre	€
	Prezzo offerto in lettere	Euro
9	GI-AF-REcompleta pregresso	Gestione Immagini - Rendicontazione Esiticompleta - Archiviazione fisica – pregresso
	Prezzo offerto in cifre	€
	Prezzo offerto in lettere	Euro
10	GI	Gestione Immagini
	Prezzo offerto in cifre	€
	Prezzo offerto in lettere	Euro
11	AFcomplessa	Archiviazione fisica complessa
	Prezzo offerto in cifre	€
	Prezzo offerto in lettere	Euro
12	AFsemplificata	Archiviazione fisica semplificata
	Prezzo offerto in cifre	€
	Prezzo offerto in lettere	Euro
13	REcompleta	Rendicontazione esiti completa
	Prezzo offerto in cifre	€
	Prezzo offerto in lettere	Euro
14	REsemplificata	Rendicontazione esiti semplificata
	Prezzo offerto in cifre	€
	Prezzo offerto in lettere	Euro

5. I suddetti importi sono da considerarsi fissi ed invariabili per il primo anno di vigenza contrattuale. A decorrere dal secondo anno di appalto, i prezzi possono essere assoggettati a revisione, ai sensi dell'art.115 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. secondo quanto previsto nel successivo articolo.

Art. 11 REVISIONE DEL CORRISPETTIVO

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 115 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si procederà alla revisione periodica dei corrispettivi unitari indicati nell'art.10.
2. A decorrere dal secondo anno di appalto, dietro apposita istanza della Società, detto corrispettivo potrà essere adeguato qualora eventuali scatti della contingenza o accordi di categoria imponessero sensibili aumenti salariali e provocassero aggravii degli oneri previdenziali e assistenziali relativi al personale dipendente della Società.
3. Le richieste di adeguamento dovranno essere rivolte all'ACI almeno 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza annuale e dovranno essere supportate da idonea documentazione quale la dichiarazione della competente Direzione Provinciale del Lavoro attestante gli aumenti intervenuti nel costo della manodopera nel settore delle imprese svolgenti attività di riferimento.
4. Le richieste presentate senza le suddette dichiarazioni saranno prive di effetto. L'adeguamento sarà comunque accordato all'esito di una istruttoria condotta dal Responsabile dell'esecuzione del presente contratto; la revisione verrà operata, su base annuale, sulla scorta dei dati di cui all'articolo 7, comma 4°, lett.c) e comma 5° del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. o, in difetto, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
5. In caso di proroga espressa per un periodo di 6 (sei) mesi, come previsto dall'articolo 3, l'importo dell'appalto non sarà soggetto a variazione.

Art. 12 FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo, la Società dovrà emettere, salvo diversa indicazione, una fattura mensile, in via posticipata, con la dicitura "servizi tasse ed imposte automobilistiche". L'importo di ogni singola fattura sarà definito sulla base del numero e dell'esatta tipologia di attività espletate; pertanto, ad ogni fattura dovrà essere allegato un report con tutte le distinte/liste di lavorazione già inviate.
2. Per la corretta gestione contabile, la Società dovrà inoltrare le fatture relative ai servizi espletati per la Sede Centrale alla Direzione Amministrazione e Finanze – Area Fornitori, via Marsala, n.8, 00185, Roma.
3. Le fatture, inoltre, salvo diversa disposizione, dovranno portare in evidenza il tipo di contratto, il periodo di riferimento, nonché il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 54690903D7 unico per tutto il periodo contrattuale, i numeri di ordine di acquisto (ODA), con i quali sarà processato il presente contratto nel sistema contabile ACI – SAP nei diversi esercizi finanziari e che verrà, di volta in volta, comunicato.
4. La Società prende atto che i riferimenti e la documentazione richiesta si intendono requisiti essenziali perché l'ACI provveda, nei tempi di cui al successivo comma 5, al pagamento delle fatture.
5. Il pagamento degli importi di cui ai precedenti commi verrà effettuato nei termini di legge, presso le Poste Italiane S.p.A. o l'Istituto di Credito indicato, a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente postale o bancario dedicato, comunicato dalla Società, ai sensi dell'art. 24, previa verifica, da parte di ACI, che le attività siano state eseguite regolarmente e la trasmissione dei documenti relativi sia stata svolta nel rispetto dei termini contrattuali. Per tale verifica verranno utilizzati, oltre ai report di cui all'art. 16, anche le segnalazioni di eventuali inadempienze e/o omissioni in ordine all'esattezza degli obblighi contrattuali.

6. La Società, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'ACI le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui al precedente comma. In difetto di tale comunicazione, la Società non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti né in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. In ottemperanza a quanto previsto dall'art.2 del DL 210/2002, convertito in Legge 266/2002, l'ACI procederà al pagamento del corrispettivo previa acquisizione del DURC attestante la regolarità della posizione contributiva e previdenziale della Società nei confronti dei propri dipendenti.
8. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate, emergano irregolarità nell'adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, l'ACI procederà alla sospensione del pagamento ed alla contestazione scritta degli addebiti alla Società, fissando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale. Qualora, dall'acquisizione del nuovo DURC, la Società risulti essersi posta in regola, l'Ente provvederà al pagamento.
9. Nel caso in cui il DURC continui a segnalare l'irregolarità, l'Ente potrà provvedere ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n.207/2010 per le inadempienze accertate.
10. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovuto al personale dipendente della Società, l'ACI si riserva di applicare l'art.5 del DPR n.207/2010.
11. Ai sensi del comma 8 dell'art.6 del DPR n.207/2010, nel caso di DURC negativo per due volte consecutive, l'ACI, ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti alla Società ed assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
12. L'ACI, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del DPR 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad € 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia SpA comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, l'ACI applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Art. 13 GARANZIA DEFINITIVA

1. La garanzia di cui alle premesse, prestata dalla Società a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, sarà svincolata al momento in cui tali obbligazioni saranno state esattamente adempiute.
2. Qualora l'ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto di quanto disposto espressamente nelle clausole del presente contratto, la cauzione dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni da quello in cui l'ACI avrà reso noto alla Società l'avvenuta riduzione.
3. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, il contratto si intenderà risolto di diritto in danno della Società, salvo il risarcimento del danno subito dall'ACI.

Art. 14 IMPEGNI SPECIFICI DELLA SOCIETA'

1. La Società si impegna a curare, mediante proprio personale specializzato, il corretto svolgimento delle prestazioni contrattuali ed il controllo della loro buona esecuzione.
2. La Società si impegna a consentire e ad agevolare l'esercizio, da parte di ACI, dei controlli sullo svolgimento del servizio e sull'osservanza degli obblighi assunti con il presente contratto, fornendo tutte le informazioni richieste e predisponendo gli opportuni interventi idonei allo scopo.
3. Per nessun motivo, neppure in caso di controversia, la Società potrà sospendere o ridurre di sua iniziativa il servizio, salvo i casi di comprovata forza maggiore dei quali la

Società si obbliga a dare tempestiva comunicazione. La Società si impegna, pertanto, ad eseguire il servizio in armonia con le esigenze dell'ACI, di terzi e del pubblico utente dei servizi ACI.

4. Alla scadenza del contratto o comunque alla sua cessazione per qualsiasi motivo, la Società dovrà garantire la massima cooperazione per consentire il regolare trasferimento dei servizi al soggetto subentrante, consentendo eventuali affiancamenti del personale ed ogni altra attività strumentale allo scopo senza che ciò possa produrre oneri a carico di ACI.

Art. 15 RESPONSABILITA' DELLA SOCIETA'.

1. La Società è tenuta ad osservare le vigenti disposizioni di legge, regolamentari, nonché quelle stabilite da ACI nello svolgimento delle prestazioni contrattuali ed assume in proprio ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a persone (dipendenti propri, di ACI o terzi), cose (di proprietà sua, di ACI e di terzi), in conseguenza o in connessione sia diretta che indiretta o in dipendenza dell'esecuzione dei servizi oggetto del contratto, liberando ACI da qualsiasi responsabilità.
2. A copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile terzi per fatti verificatisi durante l'espletamento dei servizi, la Società ha stipulato la polizza assicurativa di cui alle premesse, che non potrà contenere nessuna condizione, limite o altro al risarcimento del danno ed il cui massimale non potrà costituire un limite al risarcimento di eventuali ulteriori danni non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
3. La Società è responsabile verso ACI per ogni anomalia e per tutti i rischi di perdite e di danni al materiale, durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, a meno che non provi che la perdita o l'avaria degli stessi derivi dalla loro natura, dai loro vizi e/o da cause di forza maggiore.
4. La Società si impegna espressamente a tenere indenne l'ACI da qualunque pretesa e/o addebito e/o risarcimento richiesti all'ACI stesso a qualsiasi titolo a causa di fatti e/o atti ascrivibili alla Società o al personale di cui la Società risponda per legge e relativi al presente contratto. La Società assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne l'ACI anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone, cose e locali tanto dell'ACI che di terzi, in dipendenza dell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto.

Art. 16 MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

1. La Società dovrà svolgere una costante attività di monitoraggio e controllo sulle attività oggetto del contratto in relazione al perseguimento degli obiettivi della fornitura del servizio, con analitica e puntuale rendicontazione alla competente struttura ACI, secondo le modalità indicate nel paragrafo 5 del Capitolato tecnico.
2. L'ACI potrà, in qualsiasi momento, effettuare controlli al fine di verificare l'esatto adempimento del servizio prestato dalla Società, anche mediante sopralluoghi programmati e/o visite estemporanee presso gli stabilimenti della società per verificare la corrispondenza delle attrezzature tecniche alle specifiche dichiarate in sede di gara, nonché sul sistema di produzione, come specificato al paragrafo 5 del Capitolato tecnico.
3. Nei suddetti casi, la Società si impegna a consentire e ad agevolare l'esercizio, da parte dell'ACI, dei controlli, fornendo tutte le informazioni e la collaborazione necessaria allo scopo.

Art. 17 SISTEMA INFORMATICO

1. La Società, al fine di consentire una gestione automatizzata delle attività ed, in particolare delle Richieste di Ordinativo (RdO), si impegna ad utilizzare procedure

informatiche, in conformità alle specifiche tecniche fornite dall'ACI ed ai requisiti di sicurezza di cui al par. 6 del Capitolato tecnico.

2. Il sistema di cui al presente dovrà essere pienamente operativo entro il termine di 30 giorni dalla data di stipula del contratto.
3. Qualora la Società disponga di propri mezzi e procedure automatizzate, ritenute dall'ACI particolarmente funzionali per le proprie esigenze, l'ACI stesso potrà valutare comunque l'opportunità di utilizzare tali mezzi senza alcun onere e costo aggiuntivo.

Art. 18 GESTIONE DEGLI ORDINI E REPORTING

1. Tenuto conto della pianificazione annuale del fabbisogno predisposta dal Servizio Gestione Tasse Automobilistiche, in ragione delle convenzioni stipulate con le Amministrazioni territoriali e delle esigenze dell'Ente, le attività oggetto di gara verranno eseguite, di volta in volta, sulla base delle singole Richieste di Ordinativo che verranno emesse.
2. La gestione ed il monitoraggio sull'esecuzione delle suddette RdO verrà effettuata con soluzioni di IT, come previsto al precedente art. 17 ed in conformità alle modalità indicate nell'offerta tecnica della Società.

Art. 19 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. La Società si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro, previdenza e di disciplina infortunistica, nonché da contratti collettivi di lavoro.
2. La Società si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del contratto e, in genere, a corrispondere la retribuzione stabilita da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base regionale e da accordi regionali o provinciali – con esclusione di quelli aziendali; ciò anche nel caso in cui la Società non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o comunque non sia più ad esse associata. La Società si obbliga, infine, a continuare ad applicare i predetti contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.
3. La Società garantisce ad ACI esibendo, a richiesta, la relativa documentazione probatoria, tutti i controlli necessari ad accertare l'osservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti; nel caso di inottemperanza degli obblighi assunti su indicati o qualora siano riscontrate irregolarità, l'ACI provvederà a segnalare tale situazione alla competente Direzione del Lavoro.

Art. 20 OSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA E SALUTE NEL LAVORO

1. La Società, nell'esecuzione del servizio, è tenuta all'osservanza di tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche in vigore in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dal D.Lgs. n.81/2008 e relative circolari esplicative in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto.
2. Nei confronti del proprio personale impiegato nel servizio, la Società si impegna ad impartire un'adeguata informazione e formazione sul lavoro e sui luoghi di lavoro oggetto dell'appalto, nonché ad adottare tutti i procedimenti e le cautele al fine di garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.
3. La Società si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, a tutte le opere occorrenti per garantire la completa sicurezza durante l'esecuzione dei servizi richiesti e per evitare incidenti o danni materiali di qualsiasi natura a persone o cose, esonerando, di conseguenza l'ACI da ogni responsabilità.

4. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, resteranno ad esclusivo carico della Società che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti di ACI.
5. La Società si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'ACI da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.

Art. 21 SICUREZZA E AMBIENTE DI LAVORO

1. Con riferimento alla stima dei costi della sicurezza necessari per eliminare e/o ridurre al minimo i rischi interferenziali, trattandosi di attività svolta fuori dai locali dell'ACI come evidenziato nel Documento di informazione sui rischi presenti nell'ambiente di lavoro, ai sensi dell'art.26 del D.lgs. 81/2008 sono stati determinati, per l'intero periodo contrattuale quadriennale, in € 0,00, oltre IVA.

Art. 22 RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs 196/2003 e s.m.i. in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'articolo 13 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento, nonché alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dall'art. 7 del D.lgs 196/2003.
2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsiasi responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
4. La Società dovrà dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni di cui verranno a conoscenza nel corso dell'esecuzione del contratto siano considerati riservati e come tali trattati.
5. La Società è obbligata al rispetto del D.lgs 196/2003 e s.m.i., con ciò impegnandosi a non utilizzare dati personali di cui venisse a conoscenza nell'espletamento delle attività di cui al presente atto e ad attenersi alle eventuali direttive ed istruzioni impartite dall'ACI, sollevando quest'ultimo da eventuali conseguenze dannose che dovessero verificarsi.

Art. 23 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA

1. La Società si impegna, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'ACI, a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative all'attività svolta dall'ACI di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti e documenti di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il presente contratto.
2. La Società si impegna, inoltre, ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento del servizio.
3. La Società si impegna, pertanto, a diffidare tutti i dipendenti e tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione dei servizi di cui al presente contratto, alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, richiamando l'attenzione del personale operante su

quanto disposto dall'articolo 326 del codice penale che punisce la violazione, l'uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate.

Art. 24 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. La Società assume, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi previsti dall'art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno essere registrati sul conto corrente bancario o postale dedicato i cui estremi identificativi sono stati comunicati in sede di stipula e saranno effettuati esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario. Tale adempimento è a carico anche dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto.
2. La Società si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata all'ACI, eventuali variazioni dell'istituto di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all'ACI; i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente indicato avranno effetto liberatorio.
3. La Società è tenuta a comunicare tempestivamente e, comunque, entro e non oltre sette giorni dalla variazione qualsiasi variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.
4. La Società si impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché a dare immediata comunicazione all'ACI ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia del loro inadempimento ai suddetti obblighi.
5. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale costituisce causa di risoluzione del contratto.
6. Ai sensi della determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) n. 10 del 22 dicembre 2010, la Società, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il GIG n. 54690903d7 al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. In relazione a quanto sopra, la dichiarazione della Società di comunicazione dei dati viene allegata al presente contratto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 25 CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

1. Periodicamente verrà effettuata la verifica di congruità del prezzo offerto, tenendo conto dei parametri e dei prezzi per servizi uguali e/o analoghi quotati nei listini delle convenzioni e nel mercato elettronico Consip o di altre centrali di committenza. Qualora il prezzo offerto dalla Società fosse più alto rispetto al mercato di riferimento per servizi uguali e/o analoghi, la società si impegna a ridurli a quelli inferiori vigenti.
2. Qualora i parametri delle suddette convenzioni siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e la Società non accetti la modifica, è facoltà dell'Ente recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 13 del D.L. n.95 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n.135/2012.
3. La Società garantisce all'ACI che qualsiasi condizione di miglior favore da essa eventualmente praticata a pubbliche amministrazioni per servizi analoghi sarà immediatamente e senza alcuna eccezione applicata al presente contratto.
4. Non è previsto il diritto di esclusiva a favore della Società, potendo l'ACI rivolgersi, in caso di necessità o per operazioni particolarmente complesse o per servizi integrativi e

di supporto alla gestione degli eventi e delle manifestazioni, ad altra ditta specializzata debitamente selezionata.

Art. 26 CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto, fatti salvi i casi di vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art.116 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i.
2. In particolare; in caso di cambio di ragione sociale e/o accorpamenti e/o conferimento aziendali che non comportino mutamenti soggettivi o cambiamenti di struttura che possano riflettersi negativamente nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, la Società dovrà produrre la documentazione ed i verbali degli organi di amministrazione attestanti le suddette operazioni, nonché presentare apposita dichiarazione e le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione del presente appalto, che l'ACI si riserva di verificare ai sensi e per gli effetti dell'art.71 del D.P.R. n.445/2000.
3. In caso di inadempienza da parte della Società al divieto di cessione, fermo restando l'inefficacia dell'avvenuta cessione del contratto per l'ACI ed il suo diritto al risarcimento di ogni danno, l'ACI ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Art. 27 CESSIONE DEL CREDITO

1. La cessione del credito può essere eseguita nelle modalità espresse all'art.117 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i. a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di appaltatore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura provata autenticata e devono essere notificate all'ACI. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991.
2. E' fatto, altresì, divieto alla Società di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. La legge n.136/2006 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti.

Art. 28 FALLIMENTO DELLA SOCIETA' O MORTE DEL TITOLARE

1. Il fallimento della Società comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto.
2. Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'ACI proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa o recedere dal contratto.
3. Qualora la Società sia un raggruppamento di imprese, in caso di fallimento della Società mandataria, l'ACI ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza del fallimento, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di una Società mandante, la Società mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzi delle altre società mandanti, purché siano in possesso dei requisiti richiesti.
4. In base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1, del DPR 207/2010 e s.m.i. e dell'art.140 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i., l'ACI si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della fornitura oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 29 VERIFICHE E CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE

1. L'ACI potrà in qualunque momento, anche senza preavviso, sia in proprio sia per mezzo di altre persone all'uopo delegate, eseguire ispezioni e controlli per verificare ed accertare l'adempimento e la qualità del servizio, nonché la conformità alle modalità esecutive ed alle indicazioni prescritte nel presente contratto e nelle leggi. Nel caso di risultanze negative, l'ACI ne darà comunicazione alla Società per le vie brevi – cui seguirà conferma scritta – con l'obbligo della Società medesima di adottare gli opportuni provvedimenti. nel caso in cui l'inadempimento si protragga, l'ACI ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, secondo quanto previsto all'art.32.

Art. 30 LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI

1. La Società si obbliga a prestare i servizi oggetto del presente contratto secondo i livelli stabiliti nel Capitolato tecnico.
2. In particolare, la Società si impegna al rispetto dei parametri di qualità richiesti e/o offerti, sia migliorativi o integrativi per tutti i servizi, impegnandosi a redigere, sulla base delle specifiche fornite da ACI, e trasmettere periodici report relativi al livello di servizio delle prestazioni erogate.
3. In caso di inadempimento, le penali sono previste e disciplinate al paragrafo 7 del Capitolato tecnico.
4. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui la Società esegua i servizi in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme alle disposizioni di cui al presente contratto ed ai suoi allegati; in tal caso l'ACI applicherà alla Società le penali di cui al precedente comma 3 sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme ai livelli richiesti fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Trascorso tale termine le penali si intenderanno accettate definitivamente e, pertanto, la Società decadrà da qualsiasi diritto di impugnare la predetta applicazione.

Art. 31 RECESSO

1. L'ACI ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Società mediante posta certificata nei seguenti casi:
 - ☐ giusta causa;
 - ☐ mutamenti di carattere logistico, organizzativo, interventi legislativi.
2. Dalla data di efficacia del recesso, la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'ACI o ai fruitori dei servizi dell'ACI.
3. L'ACI ha altresì la facoltà di recedere parzialmente dal contratto relativamente ad uno o più servizi senza che l'esercizio di tale facoltà comporti alcuna variazione nelle condizioni tutte del contratto, fatta salva la diminuzione del corrispettivo nella misura corrispondente all'avvenuta riduzione del servizio. In entrambe le ipotesi di recesso, sia totale che parziale, la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito fino alla data di efficacia del recesso.
4. L'ACI non è tenuto – in deroga a quanto previsto dall'art.1671 cod. civ. – ad alcun obbligo di risarcimento danni, né di corresponsione di somme o indennizzi ad alcun titolo.

Art. 32 DIFFIDA AD ADEMPIERE E RISOLUZIONE

1. Qualora la Società manchi ad una qualsiasi delle attività contrattuali o si dimostri non tempestiva, negligente o inadempiente, ovvero in casi di reiterati inadempimenti contrattuali in ordine all'esecuzione delle prestazioni convenute, nel caso in cui le contestazioni per le vie brevi di cui all'art.29 si rivelassero inutili, l'ACI potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti alla Società, fissando un congruo termine per l'adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite.

2. Nell'ipotesi in cui la Società, scaduto il termine assegnatoLe, rimanga inadempiente, l'ACI ha facoltà di dichiarare il contratto risolto di diritto, salvo il risarcimento del danno subito.
3. Il contratto è risolto con semplice comunicazione scritta mediante posta certificata e l'ACI, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, procederà all'incameramento della cauzione, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e l'esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri diritti.
4. In ogni caso, si conviene che l'ACI potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art.1456 c.c. il contratto, previa dichiarazione da comunicarsi alla Società mediante posta certificata nei seguenti casi:
 - a. accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società nel corso della procedura di gara espletata per l'affidamento del servizio, oggetto del presente contratto o durante l'esecuzione del contratto;
 - b. perdita, da parte della Società, della capacità generale a stipulare con la pubblica amministrazione, ai sensi dell'art.38 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. e delle altre norme che stabiliscono requisiti minimi ai fini della partecipazione alla gara;
 - c. esito positivo degli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente;
 - d. avvio della procedura di fallimento o di altra procedura concorsuale;
 - e. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ACI, ai sensi del precedente art.21;
 - f. gravi e ripetute violazioni delle legge sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - g. gravi e reiterate violazioni degli obblighi di riservatezza;
 - h. gravi e reiterate violazioni delle norme e misure di pubblica sicurezza;
 - i. mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire al piena tracciabilità delle operazioni di pagamento;
 - j. violazione del requisito di regolarità fiscale;
 - k. violazione del requisito di regolarità contributiva e retributiva secondo quanto indicato all'art.12;
 - l. subappalto non autorizzato;
 - m. in tutti i casi espressamente previsti nel presente contratto che qui si intendono trascritti.
5. L'ACI sarà tenuto a corrispondere esclusivamente il valore economico maturato fino alla data di efficacia della risoluzione per i servizi resi effettivamente ed in conformità alle prescrizioni contrattuali, con deduzione, peraltro, delle spese che l'ACI stesso debba sostenere per sopperire ai riscontri inadempimenti.
6. In caso di risoluzione del contratto, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del DPR 207/2010 e s.m.i. e dell'art.140 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i., l'ACI si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della fornitura oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
7. In adempimento a quanto previsto dall'art.135 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., l'ACI risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previste.

Art. 33 FORO COMPETENTE

1. Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente è competente il Tribunale di Roma.

Art. 34 NORMATIVA IN TEMA DI CONTRATTI PUBBLICI

1. La Società riconosce e prende atto che l'esecuzione della prestazione è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare la Società assume l'obbligo di comunicare immediatamente all'ACI, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni variazione rispetto ai requisiti di cui all'art.38 del D.gs. n.163/2006 e s.m.i., nonché rispetto all'art.84 del D.Lgs. n.159/2011 (normativa antimafia), come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del contratto.
2. La Società prende atto che l'ACI si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del presente contratto, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge, al fine di accertare l'insussistenza di elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni. La Società è resa edotta, altresì, che qualora nel corso del rapporto contrattuale dovesse sopravvenire il difetto di alcuno dei predetti requisiti, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c.

Art. 35 CODICE DI COMPORTAMENTO

1. La Società dichiara di conoscere e di essere edotta sulle disposizioni di cui al DPR 16 aprile 2013 nr. 62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Il testo integrale del codice, al quale si rinvia, è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, www.aci.it, nella sezione bandi di gara.
2. La Società è tenuta a rispettare e a divulgare all'interno della propria organizzazione il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, durante l'espletamento delle attività in appalto; la violazione degli obblighi ivi previsti è causa di risoluzione del presente contratto.
3. L'ACI si impegna, altresì, a trasmettere alla Società il testo del "Codice di comportamento dell'Ente" non appena deliberato dagli Organi dell'Ente ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che integra e specifica le previsioni del Codice di comportamento di cui al 1° comma del presente articolo.

Art. 36 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata in forma cartacea, ai sensi dell'art.11, comma 13 del D. Lgs.n.163/2006 e s.m.i..
2. Sono a carico della Società tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, comprese quelle per i bolli e la registrazione, ad eccezione di quelle che per legge competono ad ACI. A tal fine, la Società dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio delle imprese e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto che l'impresa è tenuta a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 e s.m.i.

Roma,

L'AUTOMOBILE CLUB d'ITALIA

LA SOCIETA'

Postilla

La Società dichiara di conoscere ed espressamente approva ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 c.c. tutte le clausole e condizioni di seguito indicate:

- Art.3 Durata, commi 2, 3
- Art.4 Periodo di prova, commi 1, 2
- Art.5 Varianti del servizio, commi 1, 2, 4, 5, 6
- Art.6 Modalità di svolgimento del servizio, commi 1, 7;
- Art.7 Condizioni generali del servizio, commi 1, 4, 5, 6, 7
- Art.10 Corrispettivo
- Art.11 Revisione del corrispettivo, commi 3, 6;
- Art.12 Fatturazione e modalità di pagamento, commi 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12;
- Art.13 Garanzia definitiva, commi 1, 2, 3
- Art.14 Impegni specifici della Società
- Art.15 Responsabilità della Società,
- Art.19 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, commi 1, 2, 3, 4
- Art.20 Osservanza delle norme di sicurezza e salute nel lavoro
- Art.21 Sicurezza e ambiente di lavoro, commi 4, 5, 6
- Art.23 Obblighi di riservatezza e segretezza, commi 1, 2 3;
- Art.24 Tracciabilità dei flussi finanziari, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6
- Art.25 Condizioni di miglior favore, commi 1, 2, 3, 4
- Art.26 Cessione del contratto, commi 1,3
- Art.27 Cessione del credito, commi 2, 3
- Art.28 Fallimento della Società o morte del titolare, commi 1, 2, 3
- Art.29 Verifiche e controlli in corso di esecuzione, commi 1, 2
- Art.30 Penali
- Art.31 Recesso, commi 1, 2, 3, 4
- Art.32 Diffida ad adempiere e risoluzione, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7
- Art.33 Foro competente, comma 1
- Art.34 Normativa in materia di appalti pubblici, commi 1, 2, 3
- Art.35 Codice di comportamento, comma 2
- Art.36 Oneri fiscali e spese contrattuali, comma 2.

Data

LA SOCIETA'Data

L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

(Per accettazione)
LA SOCIETA'